

ALLEGATO A

Art. 5, quarto comma, D.P.R. n. 487/1994

Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato il servizio lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedate senza demerito al termine della ferma o rafferma.